



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO**

**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il giudice dell'esecuzione,

- a scioglimento della riserva e letti gli atti del procedimento;  
- rilevato che la società esecutata ha proposto opposizione, ex art. 617 c.p.c., avverso le ordinanze 29 maggio e 1° giugno 2020, con cui, rispettivamente, è stata disposta la vendita e ordinata la liberazione del compendio pignorato, sul presupposto dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto emessi su impulso di

s.r.l., intervenuto nella procedura ai sensi dell'art. 111 c.p.c., senza dare prova della titolarità del credito posto a fondamento della procedura esecutiva;

- rilevato che si è costituita s.r.l., contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto;

- rilevato che con l'ordinanza 29 maggio 2020 è stata richiamata l'ordinanza 27 gennaio 2020, del seguente tenore: *“osservato che la giurisprudenza di legittimità, con considerazioni condivisibili, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ha affermato che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884); rilevato che nell'avviso pubblicato, ex art. 58 t.u.b., nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23 dicembre 2017 (depositata dalla cessionaria in data 6 febbraio 2019) si legge: “*

*S.r.l. (l'“Acquirente”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il “Contratto di Cessione”) da*

*p.A. ( un insieme di crediti che derivano*



da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; (ii) rapporti giuridici sorti in capo a (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme; (iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; (iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato; (vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da

(i "Crediti"; ritenuto che il credito vantato da nei confronti della. posto in esecuzione nella presente procedura rientri nella categoria "(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine" (cfr. doc. 4 iscrizione a ruolo); evidenziato come la riconducibilità del predetto credito a quelli oggetto della cessione di cui all'avviso sopra citato trovi conferma nella dichiarazione della Banca cedente depositata dalla cessionaria in data 14 maggio 2019; osservato, altresì, che nell'avviso di cessione è precisato che "I dati indicativi di ciascuno dei Crediti nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet <https://www.gruppompis.it/cessione-dei-crediti.html> e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto"; ritenuto, pertanto, che non vi siano ostacoli di sorta alla prosecuzione della procedura";

- ribadito che questo giudice ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità già richiamato, per cui, "in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie



consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884);

- evidenziato che le pronunce citate non si pongono in contrasto con la sentenza n. 4116/2016 della Corte di cassazione, richiamata dal Collegio con ordinanza 1° ottobre 2019, secondo cui *“La società che, affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in un giudizio in corso, di fronte alla contestazione della controparte, ha l’onere di produrre, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”*;

- osservato, invero, che, posto che incombe sulla parte che interviene nel processo esecutivo assumendo di essere cessionaria del credito sotteso al titolo posto in esecuzione l’onere di dimostrarne la titolarità, il profilo rilevante, per quanto qui di interesse, attiene al corredo documentale che l’intervenuto debba presentare a sostegno della sua legittimazione;

- ritenuto, sotto tale profilo, che sebbene, in astratto, l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale possa ritenersi sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, ove possieda le caratteristiche indicate dai precedenti sopra richiamati (Cass. 3118/2017, 15884/2019), nel caso di specie, *re melius perpensa*, proprio in applicazione dei suddetti principi, l’avviso pubblicato ex art. 58 t.u.b. nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23 dicembre 2017 non può essere considerato sufficiente, atteso che non consente di ricondurre senza incertezze il credito sotteso al titolo posto in esecuzione tra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco di crediti concluso in data 20 dicembre 2017 tra . . . e . . . p.a.;

- osservato, invero, che nel citato avviso viene data comunicazione di una cessione avente ad oggetto un *insieme* di crediti derivanti da rapporti giuridici rispondenti ai criteri indicati nell’avviso stesso;

- ritenuto che il riferimento ad un *“insieme”* e non a *“tutti”* i crediti non consenta, a prescindere dalla riconducibilità del credito in oggetto ai criteri selettivi presi in considerazione dall’avviso di cessione, di ritenere senza incertezza, sulla base del contenuto del solo avviso, che il credito sotteso al titolo posto in esecuzione rientri tra quelli oggetto del contratto di cessione 20 dicembre 2017;



- ritenuto che, a fronte della contestazione della legittimazione da parte dell'esecutata, l'intervenuto non abbia sufficientemente documentato l'acquisto del credito sotteso al titolo posto in esecuzione, atteso che, per la ragione sopra indicata, nel caso di specie, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non può considerarsi idoneo allo scopo né può essere ritenuta sufficiente la dichiarazione della Banca cedente, se considerata quale unico elemento probatorio a sostegno della legittimazione dell'intervenuto;

- ritenuto, pertanto, che . . . . . sia, allo stato, legittimata a dare impulso alla procedura esecutiva, sicché deve procedersi alla revoca dei provvedimenti impugnati;

- osservato che, a mente dell'art. 487 c.p.c., le ordinanze del giudice dell'esecuzione possono essere dallo stesso modificate o revocate finché non abbiano avuto esecuzione;

- evidenziato che l'ordinanza con cui è disposta la vendita non può considerarsi attuata fino a che non interviene l'aggiudicazione, mentre l'ordinanza con cui è disposta la liberazione può ritenersi eseguita solo ove lo sgombero sia stato portato a compimento; circostanze entrambe non ancora verificatesi nel caso di specie;

- ritenuto, sotto altro profilo, che al difetto di legittimazione attiva in capo al creditore intervenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c. non consegua la sospensione né, tantomeno, la improcedibilità dell'esecuzione, atteso che il creditore procedente, titolare del credito fatto valere, risulta ancora parte del processo esecutivo;

- ritenuto che le spese, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, in base al valore del credito per cui si procede, ai valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisionale (avuto riguardo alla sostanziale mancanza di attività di trattazione e al deposito dei soli atti introduttivi), debbano seguire la soccombenza;

- visti gli artt. 487 e 617 ss. c.p.c.;

#### P.Q.M.

1) revoca l'ordinanza 29 maggio 2020, con cui è stata disposta la vendita, e l'ordinanza 1° giugno 2020, con cui è stata ordinata la liberazione del compendio pignorato;

2) condanna la resistente . . . . . n persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione, in favore della ricorrente . . . . . I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese di lite, che liquida in euro 12.412,40, oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a.;

3) assegna alle parti il termine del 31 maggio 2021 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a



comparire di cui all'art. 163 *bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Si comunichi.

Oristano, 2 marzo 2021

Il G.E.

dott.ssa Paola Bussu

AVV. ALESSIO ORSINI

